

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione nell'ambito del contratto n. 508015 per l'esecuzione del progetto «Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals» (DOC@HAND), ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione del suddetto contratto, dei principi di buona fede, di divieto dell'abuso di diritto e di proporzionalità, ha chiesto la restituzione da parte dell'ANKO degli importi ad essa versati.

Per tale motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di non essere tenuta a restituire in quanto ripetizione dell'indebito la totalità dell'importo versato dalla Commissione per il progetto DOC@HAND e, in secondo luogo, di non essere tenuta a versare alla Commissione l'indennizzo forfetario (liquidated damages) per il progetto DOC@HAND.

### Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Al-Tabbaa/Consiglio

(Causa T-74/13)

(2013/C 86/47)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister e G. Martin, solicitor)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di fatto e di valutazione nel

decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente e nel considerare che i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente o adeguata per la sua iscrizione tra i destinatari delle misure controverse.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 4) Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il suo diritto di proprietà, d'iniziativa economica, alla tutela della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.

### Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio

(Causa T-80/13)

(2013/C 86/48)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 25 della decisione 2012/739/PESC del Consiglio del 29 novembre 2012 ed il suo allegato I.b nella parte in cui la ricorrente è menzionata al n. 34 di tale allegato;
- annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, nella parte in cui quest'ultimo comporta il mantenimento dell'iscrizione della ricorrente nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio in applicazione dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 ed il punto 27 dell'allegato a tale regolamento;
- annullare, in quanto necessario, la lettera decisione del Consiglio del 30 novembre 2012;
- condannare il Consiglio alle spese.